



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIX - n. 35

**Publicato sul sito www.agcm.it
2 settembre 2019**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	
<i>Provvedimento n. 27879</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	8
AS1610 – REGOLAMENTAZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI	
VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	8
AS1611 - REGIONE SARDEGNA - LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE	
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	12
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	15
PS11415 - RAC ITALIA-BANCHE DATI	
<i>Provvedimento n. 27883</i>	15

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

Provvedimento n. 27879

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2019;

SENTITO il Relatore prof. Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento del Consiglio europeo n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 12 marzo 2019, con la quale è stato avviato, nei confronti di Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A., un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE, nonché un sub-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

VISTA la propria delibera adottata il 30 aprile 2019, con cui è stata disposta la non adozione di misure cautelari e la chiusura del relativo sub-procedimento avviato in data 12 marzo 2019;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 24 maggio 2019 e del 24 giugno 2019, con le quali Ireti S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", consistenti, in sintesi:

- nell'impegno a mettere a disposizione, con riferimento all'ATEM di Genova I e a tutti gli altri ambiti in cui la società, al momento dell'effettuazione della gara per l'attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale, dovesse rappresentare un gestore uscente (a prescindere dal numero dei punti di riconsegna gestiti nell'ambito) e previa richiesta della stazione appaltante a tutti i gestori uscenti, la cartografia della rete di distribuzione del gas gestita dalla medesima Ireti S.p.A., in formato aperto ed interoperabile (DWG o Shape), recante il dettaglio dell'anno di posa per tutti i tratti di rete;
- nell'impegno a fornire al Comune di Genova, ai fini dell'indizione della procedura di gara relativa all'ATEM Genova I, nonché alle stazioni appaltanti di tutti gli altri ambiti in cui la società, al

momento dell'effettuazione della gara per l'attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale, dovesse rappresentare un gestore uscente (a prescindere dal numero dei punti di riconsegna gestiti nell'ambito) e previa richiesta della stazione appaltante a tutti i gestori uscenti, una cartografia della rete gestita dalla medesima Ireti S.p.A. recante rappresentazione grafica dei seguenti ulteriori elementi: valvole di rete; punti di misura della protezione catodica; impianti di protezione catodica (alimentatori e dispersori, con identificazione della tipologia degli stessi: orizzontali o verticali); punti di misura della pressione in rete; indicazione delle porzioni di territorio soggette ai seguenti vincoli o prescrizioni specifiche ai fini della posa delle tubazioni: vincolo idrogeologico, zone rischio frana, vincolo archeologico, centri storici, strade statali/provinciali, reticolo idrografico significativo (demanio fluviale), demanio marittimo; indicazione dei perimetri di confine tra i diversi Comuni facenti parte dell'ATEM; inoltre, nel caso in cui la stazione appaltante dovesse richiedere un aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti, Ireti si impegna a fornire anche l'aggiornamento dei suddetti ulteriori elementi;

VISTA la comunicazione del 21 giugno 2019, con cui 2i Rete Gas S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", consistenti, in sintesi:

- nell'impegno a fornire, in occasione delle gare per l'attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale in ATEM all'interno dei quali è concessionaria uscente per tale servizio, a tutte le stazioni appaltanti che ne faranno richiesta a tutti i gestori uscenti, salvo insuperabili difficoltà di natura tecnica legate alla leggibilità di tali formati la cartografia della rete gestita dalla stessa 2i Rete Gas in formato .dwg o shapefile; nell'impegno a integrare la suddetta cartografia in formato .dwg o shapefile con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete a tutte le stazioni appaltanti delle gare degli ATEM all'interno dei quali 2i Rete Gas S.p.A. è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas che ne faranno richiesta a tutti i gestori uscenti, salvo insuperabili difficoltà di natura tecnica o fattuale;

VISTA la comunicazione del 21 giugno 2019, con cui Italgas Reti S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", consistenti, in sintesi:

- nell'impegno, dietro richiesta di un ente concedente o di una stazione appaltante che ne facciano richiesta (essendo stata tale richiesta inviata a tutti gli altri operatori attivi nell'ATEM in questione), a fornire, per i comuni in cui la Società è concessionaria del servizio, l'insieme dei documenti comprendenti la cartografia della rete gestita da Italgas Reti S.p.A. su supporto informatico di tipo aperto e interoperabile, nonché le informazioni, nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti, con evidenza dell'anno di realizzazione e caratteristiche, in formato XML, con specificazione, ove Italgas Reti S.p.A. ne sia in possesso, anche dell'anno di posa per i tratti di rete antecedenti al 2006;

- nell'impegno a costituire un "team" apposito, all'interno della Società, che, dietro richiesta della stazione appaltante, sia dedicato a raccogliere e produrre le informazioni relative agli anni di posa per i tratti di rete antecedenti al 2006;

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da Ireti S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 2 settembre 2019 sul sito *Internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati rispettivamente da Ireti S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Ireti S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro il 2 ottobre 2019 alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Energia e Industria di Base dell'Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.832, fax +39(0)6/85821.375);

c) che eventuali rappresentazioni da parte di Ireti S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro il 2 novembre 2019.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Annalisa Rocchietti March

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1610 – REGOLAMENTAZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Roma, 23 luglio 2019

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Giustizia
Ministro dello Sviluppo Economico
Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 17 luglio 2019, ha ritenuto opportuno formulare, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, alcune considerazioni in merito al processo di liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i., come integrata dal comma 461, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e delle violazioni del Codice della strada di cui all'art. 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, l'Autorità intende evidenziare le criticità che emergono, allo stato, nell'ambito del processo di liberalizzazione e che non ne consentono un concreto avvio, pur a distanza di quasi due anni dalla sua previsione da parte del Legislatore.

Al riguardo, l'Autorità esprime apprezzamento sulla circostanza che l'art. 1, commi 57 e ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", ha posto fine al regime di esclusiva di questi servizi riconosciuto alla società Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste), a decorrere dal 10 settembre 2017, rimuovendo uno degli ostacoli alla piena liberalizzazione dei servizi postali, pur subordinando l'esercizio dell'attività di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del Codice della strada al possesso di una licenza individuale speciale da parte dei soggetti economici operanti nel mercato. L'Autorità, inoltre, è consapevole che la liberalizzazione di tali servizi debba essere accompagnata da requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, nonché da particolari obblighi di sicurezza, qualità, continuità, disponibilità e di esecuzione dei servizi di notifica in capo ai titolari della suddetta licenza.

L'art. 1, comma 58, della legge n. 124/2017, in particolare, ha demandato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, AGCom), "*sentito il Ministero della Giustizia*", il potere di determinare quanto sopra.

Con la Delibera n. 77/18/CONS, recante "*Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)*" (di seguito, la "Delibera"), l'AGCom ha enucleato specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali speciali, al fine di costituire un quadro regolatorio coerente, idoneo a garantire certezza, sicurezza e corretta esecuzione dei servizi di notifica *de quibus* che, per loro natura, necessitano di precipe cautele.

All'art. 9 dell'Allegato A alla Delibera sono stati disposti gli obblighi in materia di personale dipendente degli operatori titolari di licenza individuale speciale ottenuta ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A della Delibera 129/15/CONS. Tra questi è prevista, al comma 1, lett. c), la "*frequenza, per gli addetti all'accettazione e al recapito, nonché alla consegna degli invii inesitati, di un corso di formazione della durata complessiva di quaranta ore, di cui venti in aula e venti in affiancamento, con prova di esame finale; il medesimo obbligo dovrà essere rispettato ove intervengano modifiche al quadro regolamentare.*". Ancora, il comma 2 del medesimo articolo sancisce che "*il programma e i contenuti dei corsi di formazione di cui al co. 1 lett. c), nonché le modalità di svolgimento degli esami finali, sono conformi alle Linee Guida elaborate dal Ministero della Giustizia.*".

Per parte sua, in data 12 marzo 2019, il Ministero della Giustizia ha provveduto a emanare le "*Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada*". Per quel che in questa sede rileva, le Linee Guida dispongono che, nell'ambito delle complessive quaranta ore di formazione, sei debbano essere svolte in affiancamento al personale UNEP (*i.e.* degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti presso i distretti delle Corti di Appello) addetto alle attività di notificazione degli atti giudiziari e che, al suo termine, sia espletato un esame, con prova scritta e pratica, da parte di una commissione, composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, dei quali uno avente mansioni e qualifica di funzionario UNEP.

Delineate così le coordinate normativo-regolamentari entro le quali si svolgono le valutazioni a seguire, l'Autorità intende rilevare talune criticità concorrenziali e formulare alcune osservazioni affinché il sistema delle nuove licenze individuali speciali sia effettivamente orientato ai principi di apertura del mercato, semplificazione e non discriminazione.

In primo luogo, si rileva che, con specifico riferimento ai requisiti e obblighi richiesti per la prestazione dei servizi *de quibus*, nonostante la formale eliminazione del regime di esclusiva in capo a Poste ad opera della legge n. 124/2017, essa di fatto opera nel mercato in questione in virtù della sua originaria qualità di affidataria *ex lege* per la prestazione dei servizi postali di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del Codice della strada (art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 nella versione previgente all'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Inoltre, il combinato disposto della legge n. 124/2017 con la citata Delibera n. 77/18/CONS dell'AGCom e le suddette Linee Guida del Ministero della Giustizia, facendo espresso riferimento unicamente ai "*titolari di licenza speciale individuale*", parrebbe escludere Poste dall'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della normativa *de qua*,

comprensiva dell'iter formativo per ottenere il rilascio della licenza individuale speciale. Tuttavia, per completezza di indagine, si rileva che è ancora vigente l'art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999 nella parte in cui prevede che *“l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico”*. Per ciò, essendo stata eliminata ogni forma di “servizio riservato” con l'abrogazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, l'interpretazione letterale delle norme richiamate parrebbe suggerire che, oggi, a qualunque operatore del mercato sia richiesto il possesso della licenza speciale individuale.

In disparte da quest'ultima considerazione, quanto esposto già determina un assetto del mercato asimmetrico tra Poste e gli altri operatori economici, prevedendo una disciplina nei fatti differente pur a parità di servizi svolti. In particolare, il richiamato obbligo di formazione dovrebbe valere per tutti i soggetti che operano in questo mercato, proprio per non creare discriminazioni e evitare un quadro regolamentare sbilanciato a favore dell'incumbent. Inoltre, circa l'applicazione *pro futuro* della normativa, risulta che, per gli operatori economici titolari di licenza individuale speciale, i corsi e gli affiancamenti devono essere effettuati negli anni per ogni nuovo addetto assunto o per ogni nuova risorsa destinata ai servizi di notificazione. Lo stesso non vale, invece, per Poste. Quand'anche si volesse ritenere che gli addetti di Poste abbiano già idonea esperienza nello svolgimento di tali servizi, non pare giustificabile, tuttavia, che i nuovi assunti siano assoggettati a procedure formative diverse rispetto a quelle previste dal Ministero della Giustizia.

In secondo luogo, occorre rilevare che sussistono criticità circa l'espletamento della procedura formativa. Si fa riferimento, precisamente, a lacune di natura informativa e organizzativa circa: *i*) gli esatti contenuti dei corsi di formazione, che esporrebbero gli organizzatori degli stessi al rischio di produrre del materiale formativo non perfettamente idoneo alla preparazione degli addetti; *ii*) le concrete modalità di svolgimento dei medesimi, *i.e.* quelle relative alla loro diffusione, se nazionale ovvero limitata ad alcune aree territoriali; *iii*) la partecipazione, ivi prevista, del personale UNEP addetto alle attività di notificazione degli atti giudiziari, ad oggi ancora non destinatario di formali indicazioni e disposizioni in tal senso da parte del Ministero della Giustizia; *iv*) i precisi contenuti delle menzionate prove di esame; *v*) l'indicazione delle sessioni di queste prove di esame.

Ne deriva, per i nuovi operatori economici, la sostanziale preclusione ad attendere gli obblighi formativi richiesti dalla legge e, per conseguenza, l'impossibilità di prendere parte, prima, e aggiudicarsi, poi, procedure a evidenza pubblica che abbiano per oggetto l'affidamento di tali servizi. In ottica concorrenziale, ciò rappresenta, evidentemente, un fattore di ostacolo e di concreto rallentamento rispetto all'entrata nel mercato di nuovi operatori economici.

In conclusione, al fine di favorire il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali in questo mercato di recente liberalizzazione, l'Autorità, apprezzando il complessivo impianto normativo-regolamentare già posto in essere, ritiene che il medesimo debba essere modificato ovvero integrato in modo tale da: *i*) prevedere un'omogenea formazione tra Poste e operatori economici diversi e *ii*) rendere possibile l'eliminazione di ogni lacuna informativa e organizzativa che impedisca, nel concreto, l'espletamento dei suddetti corsi di formazione.

A tale riguardo, infatti, non sono da ritenersi risolutivi i *“Chiarimenti alle Linee Guida”* pubblicati dal Ministero della Giustizia, in data 7 giugno 2019, a seguito di richieste avanzate dagli operatori economici. Ciò in quanto il Dicastero, per un verso, ha evidenziato che l'esclusione di Poste dall'obbligo formativo *“deriva da una scelta regolamentare sulla quale, in mancanza di lacune o*

incertezze interpretative, non gli è consentito intervenire in sede di elaborazione delle linee guida” (punto n. 6) e, per altro verso, non ha provveduto a sciogliere i dubbi interpretativi e operativi prima elencati circa il concreto espletamento della procedura formativa.

L’esigenza di una pronta risposta alle criticità sinora rilevate ben si comprende considerando che il valore economico del mercato di riferimento si aggira intorno ai 360 milioni di euro, di cui un terzo è costituito dagli atti giudiziari, mentre in termini di volumi di raccolta, invii e giacenza, le violazioni del Codice della strada rappresentano l’80-85% e che, ad oggi, in tale mercato sta ancora operando esclusivamente l’incumbent Poste con le proprie tariffe di servizi postali universali.

A tale ultimo riguardo, occorre evidenziare che, peraltro, dal 10 giugno 2019 Poste ha rincarato sino al 40% circa le tariffe previste proprio per le notifiche degli atti giudiziari e comunicazioni connesse e delle violazioni del Codice della strada.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1611 - REGIONE SARDEGNA - LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Roma, 16 luglio 2019

Assessore ai Trasporti della Regione Sardegna
Direttore Generale dell'Assessorato ai Trasporti
della Regione Sardegna

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Assessorato della Regione Sardegna, vertente sull'interpretazione e applicazione di alcune norme della legge n. 21 del 15 gennaio 1992¹, anche alla luce della Circolare del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2019², l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l'Autorità), nella sua adunanza del 3 luglio 2019, ha deliberato di esprimere il seguente parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90.

In via preliminare, l'Autorità intende richiamare in questa sede le valutazioni critiche riguardanti la disciplina del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea già espresse nelle proprie segnalazioni³.

Ciò premesso, quanto al quesito relativo all'art. 3, comma 3, della legge n. 21/92, si osserva che la rimessa del vettore esercente il servizio NCC può essere collocata in un qualunque comune della regione Sardegna, a prescindere dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, in quanto la legge quadro prevede espressamente per le regioni Sardegna e Sicilia una deroga alla norma generale che vincola l'ubicazione di almeno una rimessa (la prima) nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

¹ Legge 15 gennaio 1992, *Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*, e successive modifiche e integrazioni.

² Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, *Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 201, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"*. Modifiche alla *Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*, del 28 febbraio 2019.

³ L'Autorità nelle proprie segnalazioni, già a partire dal 2014, ha auspicato l'abolizione degli elementi di discriminazione competitiva tra taxi e NCC in una prospettiva di piena sostituibilità tra i due servizi, che tiene conto dell'evoluzione del settore della mobilità non di linea (cfr. AS1137, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza*, anno 2014, in Boll. n. 27/2014; AS1222, *Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*, in Boll. n. 39/2015; AS1354, *Riforma del settore della mobilità non di linea*, in Boll. n. 9/2017; da ultimo, nel corso dell'audizione parlamentare del 16 gennaio 2019, <http://www.agcm.it/dotcmsdoc/audizioni-parlamentari/Audizione-20190116.pdf>).

La deroga, prevista per le regioni Sardegna e Sicilia in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali dei rispettivi territori, appare peraltro avere un effetto pro-concorrenziale, attenuando l'impedimento per gli NCC a svolgere servizi in località diverse da quelle in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Per quanto concerne la sosta su pubblica piazza dei veicoli adibiti ai servizi di NCC, l'art. 11, comma 3, della legge n. 21/1992 dispone per le autovetture il divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni in cui sia esercito il servizio taxi, prevedendo una deroga per i comuni in cui tale servizio non sia esercito: in detti comuni, i veicoli immatricolati possono essere autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche destinate al servizio taxi. In merito, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno, alla luce dell'art. 3, comma 2, della medesima legge, nei comuni in cui sia esercito il servizio taxi, nessuno dei veicoli adibiti a servizi NCC – che per legge possono essere svolti attraverso una pluralità di mezzi (autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale) – può sostare sulla pubblica piazza, nonostante l'art. 11, comma 3, limiti esplicitamente il divieto di sosta alle sole autovetture. Sotto altro profilo, nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi, la Circolare esclude la deroga al divieto di sosta sulla pubblica piazza per i veicoli NCC diversi da quelli soggetti ad immatricolazione, nonostante l'assenza del servizio taxi legittimerebbe una portata generale della deroga stessa.

Le disposizioni in esame, anche sulla base dell'interpretazione ministeriale, escludendo che tramite l'attività di noleggio con conducente (NCC) siano effettuati servizi su piazza, sono suscettibili di restringere il numero di operatori presenti nei comuni della regione Sardegna, con l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti, specialmente in ambiti territoriali come quelli dei piccoli - ma numerosi - comuni della Sardegna che hanno una vocazione turistica e nei quali, in particolare nella stagione estiva, il servizio di NCC viene concretamente svolto attraverso una pluralità di mezzi, anche diversi dalle autovetture e dai veicoli soggetti a immatricolazione.

Appare pertanto possibile ritenere che il divieto di sosta sulla pubblica piazza per gli NCC possa essere interpretato in modo restrittivo e limitato alle sole autovetture nei comuni in cui sia esercito il servizio taxi, mentre la deroga a tale divieto dovrebbe avere portata generale ed essere estesa a tutti i veicoli adibiti al servizio NCC nei comuni dove non sia esercito il servizio taxi.

Infine, con riguardo all'art. 11, comma 4-*bis*, esso prevede una deroga all'obbligo di iniziare e terminare un servizio NCC presso la rimessa. Tale deroga ricorre quando sul foglio di servizio sono registrate, prima della partenza, più prenotazioni, in quanto ciò esclude la possibilità di effettuare servizio su piazza, cioè di intercettare domanda secondo la stessa modalità prevista per il servizio taxi⁴. Si ritiene che tale disposizione possa essere applicata anche al caso specifico ed eccezionale in cui la vettura associata alla prenotazione sia impossibilitata a svolgere il servizio per sopravvenuti motivi di forza maggiore o caso fortuito, consentendo che il servizio venga erogato mediante una vettura diversa già partita dalla rimessa per lo svolgimento di altri servizi. Anche in tale caso, infatti, trattasi di servizio NCC svolto previa regolare prenotazione.

⁴ Peraltro, il fatto che esistano altre prenotazioni è comprovato dal cd foglio di servizio, cioè dall'elenco delle prenotazioni che l'impresa NCC ha ricevuto prima di lasciare la rimessa.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11415 - RAC ITALIA-BANCHE DATI

Provvedimento n. 27883

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. R.A.C. Italia S.r.l.s. (di seguito anche "RAC") in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.

Tale società gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito *internet* <https://www.registroaziendecommerciali.com> in cui è inserito, tra l'altro, un *database* contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia.

Dalla visura camerale risulta che l'impresa ha iniziato la propria attività in data 6 agosto 2018.

Dal conto economico trasmesso da RAC in data 4/7/2019 emerge che la società ha realizzato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2019, ricavi pari a circa 567.000 euro¹.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. La pratica commerciale posta in essere da RAC consiste nell'invio di una comunicazione comprensiva di un bollettino postale precompilato, al solo fine di promuovere presso le imprese destinatarie l'inconsapevole adesione ad un servizio a pagamento, costituito dall'inserimento dei dati aziendali di imprese italiane in un *database* organizzato su base geografica regionale - presente *on line* sul sito *internet* <https://www.registroaziendecommerciali.com>.

3. Inoltre, le modalità impiegate da RAC per promuovere la proposta commerciale di cui trattasi sono state altresì idonee ad ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte delle imprese e microimprese destinatarie.

¹ Cfr. doc. n. 71

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 maggio 2019 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*) e 26, comma 1, lettera *f*) del Codice del Consumo².

5. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'idoneità delle condotte commerciali di R.A.C. Italia S.r.l.s. ad esercitare un indebito condizionamento tale da limitare la volontà delle imprese destinatarie e spingerle, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo richiesto indotte dal timore di violare specifici obblighi legali connessi alla necessaria inclusione dei loro dati aziendali in un registro di un Ente pubblico.

6. A RAC, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento in merito a: *i*) i criteri con cui sono stati individuati i termini, evidenziati nella lettera, entro cui le microimprese italiane avrebbero dovuto effettuare il versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato; *ii*) i criteri con cui sono state selezionate le microimprese italiane a cui è stata inviata l'offerta del professionista; *iii*) le fonti informative impiegate da R.A.C. Italia S.r.l.s. al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese contattate; *iv*) il numero, l'elenco e l'attività economica delle imprese italiane che hanno sottoscritto la proposta commerciale, precisando la data dell'abbonamento annuale alla banca dati *on line* dall'inizio dell'attività di RAC a tutt'oggi; *v*) le imprese a cui RAC ha concesso il recesso a seguito della richiesta da loro presentata in tal senso; *vi*) le modalità concrete con cui le imprese hanno potuto concretamente esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto.

7. In data 31 maggio 2019 sono pervenute le informazioni richieste e, contestualmente, una memoria difensiva prodotta dal professionista³.

8. Il 25 giugno 2019 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttorio ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento⁴. In tale comunicazione sono state confermate le contestazioni nei confronti di RAC in particolare ipotizzando, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile violazione degli artt. 24, 25, comma 1, lettera *d*) e 26, comma 1, lettera *f*) del Codice del Consumo.

9. Con atto pervenuto in data 4 luglio 2019 il professionista, oltre a richiamare integralmente quanto già eccepito con memoria del 31 maggio 2019, ha trasmesso il conto economico relativo al periodo compreso tra il 1° giugno 2019 e il 30 giugno 2019⁵.

² Cfr. doc. 63

³ Cfr. doc. 66

⁴ Cfr. doc. 70

⁵ Cfr. doc. 71

2) *Le evidenze acquisite*

10. A partire dal mese di ottobre 2018⁶, la Confartigianato di Macerata⁷, la Camera di Commercio di Firenze⁸, la Confcommercio di Modena⁹ nonché numerose imprese e microimprese localizzate in diverse Regioni italiane¹⁰ hanno segnalato la pratica commerciale descritta al punto II.

11. In particolare, sulla base delle risultanze istruttorie, è emerso che RAC ha diffuso, quantomeno dall'ottobre 2018¹¹ a tutt'oggi, a imprese italiane di cui aveva previamente raccolto i dati, la comunicazione commerciale contestata in sede di avvio del procedimento. Nello specifico, la diffusione ha riguardato: *i*) un bollettino postale precompilato; *ii*) uno stampato; *iii*) una nota di accompagnamento, sul cui retro sono indicate, con caratteri estremamente ridotti, le condizioni generali di contratto. Tale proposta è spedita tramite una busta su cui è indicata la dicitura "registroaziendecommerciali"¹².

12. Il bollettino citato riporta l'importo di cui è richiesto il pagamento, pari a 308,67 euro, l'intestazione "Registro Aziende Commerciali - Italia", una data di "scadenza" entro cui effettuare il versamento, nonché la dicitura "eseguito da", seguita da tutti i principali dati dell'impresa destinataria, ossia ragione sociale, sede e partita IVA.

13. Nella parte superiore dello stampato è indicato che "è possibile assolvere il pagamento n. [...] tramite il bollettino di conto corrente postale sotto riportato, in alternativa mezzo bonifico alle coordinate iban [...] swift [...]".

Sul retro dello stampato è riportata un'immagine stilizzata della cartina geografica dell'Italia con accanto la dicitura "registroaziendecommerciali".

14. Nella nota di accompagnamento del bollettino postale sono indicati: *i*) la denominazione sociale e la sede dell'impresa destinataria; *ii*) il numero di partita IVA; *iii*) la forma giuridica dell'azienda; *iv*) la Camera di Commercio competente per territorio; *v*) il numero e la relativa data di iscrizione alla suddetta Camera di Commercio; *vi*) la descrizione dell'attività aziendale. In alto, in un riquadro con caratteri più grandi, è indicato "PAGAMENTO N." seguito da un numero specifico per ogni impresa destinataria; leggermente più in basso, in due ulteriori riquadri, sono indicati rispettivamente l'importo richiesto (pari a € 308,67) e la relativa "scadenza".

Nella parte in basso di tale nota di accompagnamento, in caratteri estremamente ridotti, è indicato che: 1) nel retro sono riportate le "condizioni generali di contratto/note legali"; 2) la proposta commerciale è inviata da R.A.C. Italia S.r.l.s. e non costituisce un assolvimento di obbligo giuridico relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese, né il pagamento dell'importo è correlato al versamento del diritto camerale annuale a favore della CCIAA o altro importo previsto da una Pubblica Amministrazione¹³.

⁶ Cfr. doc.1

⁷ Cfr. doc. 19

⁸ Cfr. doc. 64

⁹ Cfr. doc. 69

¹⁰ La presenza di microimprese tra i destinatari della pratica commerciale in questione trova conforto nei documenti acquisiti agli atti del fascicolo: cfr., in via esemplificativa, doc. 59

¹¹ Cfr. doc. 1

¹² Cfr., in via esemplificativa, doc. 23: segnalazione con allegati, nonché doc. 21: segnalazione ed allegati

¹³ Doc. 21

15. Nella parte retrostante di tale nota di accompagnamento sono contenute le condizioni generali di contratto riportate con evidenza grafica notevolmente ridotta. In esse viene chiarito che R.A.C. Italia propone l'inserimento nella propria banca-dati *on line*, ospitata nella piattaforma *internet* <https://www.registroaziendecommerciali.com>, dei dati informativi dell'impresa contraente pubblicizzando, in particolare, la ragione sociale, l'indirizzo e l'oggetto sociale, al fine di acquisire una visibilità commerciale verso potenziali clienti.

Ai sensi di quanto indicato nell'art. 3 di tali condizioni generali, *“lo scopo effettivo del pagamento richiesto è per l'adesione alla presente proposta commerciale/servizi pubblicitari, non richiesta dal contraente [...] importante in particolar modo per le nuove imprese”*.

16. Dai documenti acquisiti nel corso del procedimento istruttorio è emerso che RAC svolge un'attività di raccolta e pubblicazione dei dati concernenti imprese italiane operanti in svariati settori economici e localizzate in diverse Regioni italiane. In particolare tale attività di raccolta dati aziendali è prestata da RAC senza che le imprese siano previamente informate con chiarezza circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati.

17. L'invio della proposta commerciale all'impresa destinataria ha quale scopo l'acquisizione dei dati dell'impresa da inserire in uno spazio pubblicitario sul portale *web* multimediale del professionista, dove l'account dell'impresa viene inserito all'interno della banca dati telematica presente nel sito *internet* <https://www.registroaziendecommerciali.com>.

18. Occorre sottolineare come dal punto di vista temporale la trasmissione del bollettino postale è successiva all'iscrizione o annotazione delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel Registro delle Imprese¹⁴.

19. L'iscrizione al citato portale *web* gestito da RAC ha un vincolo di durata annuale (art. 8 delle condizioni generali di contratto) decorrente dall'attivazione del servizio. Tale attivazione si instaura “in via automatica” dalla conoscenza da parte del professionista dell'avvenuto versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato¹⁵.

20. Nelle condizioni generali di contratto è prevista la facoltà per le imprese di esercitare il diritto di recesso entro quattordici giorni dalla data di pagamento inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno; è inoltre stabilito che saranno comunque *“trattenute tutte le spese sostenute pari ad un minimo quantificato in euro duecento”* (art. 17 delle condizioni generali di contratto)¹⁶.

21. Dalle informazioni trasmesse da RAC¹⁷, nel 2018 e nel 2019 si sono iscritte all'interno della banca dati telematica di RAC ben 2776 imprese localizzate in pressoché tutte le Regioni italiane.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

22. RAC, con memoria pervenuta in data 31 maggio 2019¹⁸, ha sostenuto la correttezza del proprio comportamento, deducendo che l'iscrizione da parte delle imprese nel proprio *database* e la fornitura

¹⁴ Cfr., in via esemplificativa, doc. 3, doc.14, doc.15, doc. 16, doc.17, doc.19, doc. 21, doc. 37, doc. 40, doc.43, doc. 64, doc. 67

¹⁵ Cfr. doc. 21

¹⁶ Cfr. doc. 21

¹⁷ Cfr. doc. 66

¹⁸ Cfr. doc. 66

del servizio avverrebbero solo successivamente ad una consapevole adesione delle medesime alla proposta commerciale inviata, dopo peraltro aver pagato il corrispettivo.

23. Secondo il professionista, la contestazione sarebbe basata su una errata ricostruzione dell'attività da esso svolta e del contenuto della propria proposta commerciale, che non sarebbe volta ad ingannare le imprese. In dettaglio, ha sostenuto che la proposta commerciale sarebbe stata inviata, priva di riferimenti a Camere di Commercio e al versamento del diritto camerale annuo, non solo a imprese neocostituite, ma anche ad imprese che hanno già avviato l'attività da qualche anno, chiarendo lo scopo commerciale perseguito. RAC ha, inoltre, sottolineato che nella proposta commerciale non sarebbe presente alcuna dicitura che indurrebbe i destinatari a ritenere che si tratti di un pagamento dovuto; al riguardo, ha precisato come l'importo richiesto per il servizio prestato, indicato sul bollettino postale, risulterebbe suscettibile di variazioni nel corso del tempo a seconda dell'andamento del mercato e dei costi sostenuti.

24. In merito al diritto di recesso, infine, il professionista ha osservato di aver previsto per il suo esercizio un termine di 14 giorni, fatto salvo il diritto a trattenere le spese sostenute in caso di richiesta di immediata attivazione del servizio. Inoltre, ha rilevato di aver riconosciuto tale diritto alle imprese che lo hanno richiesto effettuando il relativo rimborso, sicché non vi sarebbe stata alcuna "neutralizzazione" del diritto di recesso.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

25. In via preliminare si rileva che dall'esame della documentazione in atti risulta che la condotta in esame ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*) del Codice del Consumo, pregiudicandone il comportamento economico.

26. La pratica commerciale posta in essere da RAC, nello svolgimento della propria attività aziendale, consiste nell'inviare ad imprese e microimprese, generalmente di nuova costituzione, una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato, allo scopo di ottenere la loro inconsapevole adesione ad un servizio a pagamento costituito nell'inserimento dei dati aziendali in un *database on line* gestito dalla stessa RAC.

27. La natura commerciale di tale proposta, tuttavia, non è resa immediatamente nota. Infatti, le complessive modalità comunicazionali utilizzate dal professionista lasciano intendere ai destinatari di trovarsi di fronte ad un versamento da effettuarsi obbligatoriamente, in conseguenza della loro iscrizione, risalente o recente che sia, al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio. Depongono in questo senso l'impostazione grafica dello stampato sopra richiamata e l'inclusione del bollettino postale compilato con tutti i principali dati dell'impresa destinataria della comunicazione. In particolare, la presenza del bollettino postale con i dati precompilati afferenti l'impresa destinataria, incluso il codice fiscale o la partita IVA, l'importo da versare pari a 308,67 euro, la "scadenza" entro cui effettuare detto versamento, sono espressioni idonee a fuorviare le imprese destinatarie in merito all'effettivo mittente della comunicazione, ingenerando l'erroneo convincimento che si tratti di un pagamento dovuto, proveniente da un organismo pubblico¹⁹.

28. Si riscontra l'assenza di evidenti, chiare ed inequivocabili informazioni circa lo scopo reale dell'iniziativa che è, invece, marginalizzato in una nota, redatta con caratteri quasi illeggibili,

¹⁹ Cfr. allegati ai doc.ti nn. 21 e 23

apposta nella parte inferiore della lettera di accompagnamento nonché nelle condizioni generali di vendita che risultano poste sul retro della suddetta nota e riportate peraltro con evidenza grafica notevolmente ridotta²⁰.

In particolare, nelle suddette condizioni generali di contratto si afferma che: *“lo scopo effettivo del pagamento richiesto è per l’adesione alla presente proposta commerciale/servizi pubblicitari, non richiesta dal contraente [...] importante in particolar modo per le nuove imprese”*.

Infine, l’indicazione di una data di scadenza e di un preciso ammontare della somma richiesta - di importo invariato pari a 308,67 euro dall’ottobre 2018²¹ - nel contesto della comunicazione in esame, rafforza il carattere fuorviante dell’espedito utilizzato dal professionista, inducendo le imprese destinatarie a ritenere che si tratti di un pagamento dovuto.

L’insieme di tali elementi rende la comunicazione commerciale in questione idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari, inducendoli artatamente a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto, che non avrebbero altrimenti acquistato.

29. In questo contesto, la circostanza che le imprese e le microimprese destinatarie della comunicazione si siano determinate ad effettuare il pagamento del bollettino, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non può essere elevata a prova della loro consapevole adesione ai servizi pubblicitari offerti dal professionista. Le numerose segnalazioni pervenute anche da parte di Associazioni di categoria e Camere di commercio nonché le evidenze in atti testimoniano piuttosto come l’avvenuto pagamento sia il frutto di un inganno idoneo a condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie, comprimendone la libertà di scelta fino al punto di assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

30. Appare priva di rilievo l’osservazione del professionista secondo cui la proposta commerciale oggetto di contestazione sarebbe stata inviata non solo a imprese neocostituite, ma anche ad imprese che hanno già avviato l’attività da qualche anno. Infatti, l’induzione in errore e l’indebito condizionamento da esso derivante vale per la generalità delle imprese, e non soltanto per quelle neocostituite. Peraltro, secondo quanto rappresentato nelle numerose segnalazione agli atti, la proposta commerciale in questione risulta essere stata inviata da RAC a imprese di nuova costituzione²², rispetto alle quali nelle stesse condizioni generali di contratto predisposte da RAC, si evidenziava l’importanza dell’adesione alla proposta commerciale (*“in particolar modo per le nuove imprese”*, art. 3)²³.

31. L’invio della comunicazione commerciale sopra descritta, non richiesta, è pertanto suscettibile di indurre un indebito condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo.

32. Con le modalità di invio della comunicazione, che includono la trasmissione del citato bollettino postale precompilato, si determina una richiesta immediata di pagamento per un servizio non richiesto, il che configura una pratica aggressiva *ex se* ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo.

²⁰ Cfr. doc. 21 e 23

²¹ Cfr., tra gli altri, doc.ti 1, 3, 4, 5, 10, 11

²² Cfr. in particolare doc. 2, doc. 13, doc.15, doc.16, doc.18, doc. 20, doc. 36, doc. 39, doc. 42, doc. 63, doc. 66

²³ Doc. 21

33. Il carattere aggressivo della pratica è inoltre dimostrato dal fatto che il professionista assume una condotta potenzialmente idonea ad ostacolare l'esercizio del diritto di recesso concesso contrattualmente alle imprese. Al riguardo occorre osservare che, nonostante RAC abbia fornito documentazione circa il riconoscimento del diritto di recesso a favore delle imprese richiedenti, il particolare meccanismo di conclusione del contratto sopra descritto e la scarsa trasparenza con cui risulta menzionato lo stesso diritto di recesso (indicato con caratteri difficilmente leggibili e nella parte retrostante della nota di accompagnamento) concorrono a far ritenere che il professionista abbia posto in essere una condotta potenzialmente idonea ad ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte della generalità delle imprese destinatarie. Ciò posto, in ogni caso non assume alcuna rilevanza la circostanza che l'ostacolo al diritto di recesso abbia, eventualmente, riguardato un modesto numero di clienti, attesa la natura di illecito di pericolo che la giurisprudenza pacificamente riconosce agli illeciti conseguenti a pratiche commerciali scorrette²⁴.

La condotta in esame concorre pertanto a connotare l'aggressività della pratica in esame anche ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *d*) del Codice di Consumo, configurandosi quale frapposizione di ostacoli all'esercizio del medesimo diritto.

34. In conclusione, la condotta tenuta da RAC costituisce una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24, 25, comma 1, lettera *d*) e 26, comma 1, lettera *f*) del Codice del Consumo.

La condotta del professionista comporta l'utilizzo di un espediente finalizzato a condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie, inducendole ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso in ordine al pagamento di un servizio non richiesto.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

35. Ai sensi dell'art. 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

36. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

37. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione sul territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto nello svolgimento della propria attività il professionista ha iscritto, all'interno della propria banca telematica, numerose imprese e microimprese con sede in diverse Regioni italiane.

La gravità della pratica si apprezza, inoltre, prendendo in considerazione il mezzo utilizzato per trasmettere la comunicazione commerciale alle imprese, costituito da una comunicazione postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le modalità insidiose di sottoscrizione dell'abbonamento annuale, nonché il significativo pregiudizio economico che discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto conto delle ridotte dimensioni

²⁴ In tal senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 14/9/2018, n. 5396 e 16/3/2018, n. 1670

economico-finanziarie delle imprese e microimprese e del fatto che le stesse, nella maggior parte dei casi, hanno appena intrapreso la propria attività d'impresa iscrivendosi alla competente Camera di Commercio nel momento in cui ricevono la comunicazione di RAC.

38. In merito alla durata della violazione, si osserva che dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale realizzata da RAC è stata posta in essere a decorrere dall'ottobre 2018²⁵ a tutt'oggi.

39. Con riguardo alle condizioni economiche del professionista, premesso che la gestione e la promozione del portale multimediale contenente il *database* dei nominativi di imprese e microimprese italiane costituisce l'unica attività dal medesimo svolta, si evidenzia che l'impresa ha iniziato la propria attività in data 6 agosto 2018 e che dal conto economico trasmesso da RAC in data 4 luglio 2019²⁶, relativo al periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019, emerge che la società ha realizzato in questi primi sei mesi di attività del 2019, un utile pari ad euro 323.864,55, a fronte di ricavi per euro 566.800,51.

40. Sulla base di tali elementi si ritiene congruo, quindi, determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a R.A.C. Italia S.r.l.s. nella misura di 180.000,00 € (centottantamila euro), importo che è comunque di poco superiore alle metà dell'utile realizzato dalla società nel corso dei primi sei mesi del 2019.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 24, 25, comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l'invio non richiesto di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato con cui eseguire in favore del professionista un versamento di importo pari a 308,67 euro;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da R.A.C. Italia S.r.l.s. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24, 25, comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare a R.A.C. Italia S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 180.000,00 € (centottantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero

²⁵ Doc. 1

²⁶ Cfr. doc. 71

utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Annalisa Rocchietti March

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXIX- N. 35 - 2019

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
